

Il Senato: «Ecco perché va annullata la sentenza su Eluana Englaro»

DANILO PAOLINI

Sul caso di Eluana Englaro la Corte di Cassazione ha di fatto legiferato, «deborando» dalle sue funzioni di giudice di legittimità e invadendo quelle del Parlamento. Ecco perché vanno annullati la sentenza 21748 del 16 ottobre del 2007 e il conseguente decreto della corte d'appello di Milano, che autorizza la sospensione dell'idratazione e del nutrimento alla donna lecchese in stato vegetativo da 16 anni. È quanto afferma il Senato della Repubblica nel ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato davanti alla Corte costituzionale.

I giudici della Consulta decideranno sull'ammissibilità dell'impugnazione del Senato (e sull'analogo ricorso presentato dalla Camera dei deputati) nella camera di consiglio fissata per domani. Secondo l'avvocato dello Stato Giuseppe de Vergottini, delegato a rappresentare Palazzo Madama, non sussiste alcun dubbio circa la fondatezza della questione posta, perché avendo stabilito che «il giudice può autorizzare la disat-

tivazione» del sondino nasogastrico «quando la condizione di stato vegetativo sia, in base a un rigoroso apprezzamento clinico, irre-

versibile» e se il distacco sia riconducibile alla volontà del paziente «tratta dalle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità,

dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti», la Corte di Cassazione ha con tutta evidenza prodotto «un'interferenza» nelle attribuzioni proprie del legislatore.

Ha infatti «inteso fissare» i due citati «principi di diritto», utilizzando «in modo abnorme il suo potere» e provocando «una menomazione di quello del Parlamento». Non solo, ma nel momento in cui motiva il proprio pronunciamento con il rispetto degli articoli 13 («la libertà personale è inviolabile») e 32 («nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge») della Costituzione, la suprema Corte viola quelle stesse norme «sotto il profilo sostanziale», perché «individuare il potere del tutore in assenza di una sicura volontà del pa-

ziente significa andare ben oltre i confini del rispetto del principio del consenso informato alla cura e alla sua sospensione».

Non è, quello del Senato, un tentativo di «censurare» nel merito il verdetto dei giudici di piazza Cavour, bensì - si legge nel ricorso - la se-

gnalazione di un «errore sui "confini della giurisdizione"», come ebbe a sottolineare la stessa Consulta «nell'ammettere un conflitto promosso da una Regione nei confronti della Corte di Cassazione». Insomma, chiarisce l'avvocato dello Stato, «il proposito del ricorso è unicamente quello di dimostrare che la sentenza ha fissato un principio di diritto debordando verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i limiti che l'ordinamento pone al Potere Giudiziario». Da qui la violazione degli articoli 67, 70 (sulla funzione del Parlamento e dei suoi membri) e 101 («il giudice è soggetto

soltanto alla legge») della Costituzione, nonché dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario («attribuzioni della Corte suprema di Cassazione»).

Per il Senato, «la Corte si è

avventurata in una discutibile ricerca del principio» da applicarsi alla vicenda di Eluana, «ignorando» però che nel diritto italiano esistono gli articoli 579 e 580 del codice penale, i quali puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Così, alla ricerca di «un appiglio normativo che consentisse di formulare il principio di diritto che abilitasse a determinare la cessazione della vita del paziente», la Cassazione «ha dovuto far ricorso a sporadiche sentenze di giudici appartenenti a ordinamenti diversi da quello italiano e alla Convenzione di Oviedo».

La sentenza dell'ottobre 2007 si configura perciò come «un atto sostanzialmente legislativo», quindi illegittimo. È pacifico infatti - si fa notare ancora nel ricorso - che «la disciplina relativa ai diritti fondamentali della persona è riservata alla legge», come dimostrano altri pronunciamenti della stessa Cassazione e di vari giudici di merito, tra cui il tribunale di Roma sul caso di Piergiorgio Welby.